



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

## (Città Metropolitana di Bari)

**ORDINANZA N. 28**

**Data: 04/05/2020**

**Amministratori**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

**Oggetto:**

PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 19/2020 DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AD ECCEZIONE DELLA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI

**IL SINDACO**

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## **ORDINANZA SINDACALE N. 28/2020**

**OGGETTO: PROROGA O.S. N. 19/2020 DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AD ECCEZIONE DELLA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il DPCM del 26/04/2020;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 29/03/2020;

**RITENUTO** che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 26.04.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno prorogare la sospensione del mercato settimanale, fatta eccezione per i soli generi alimentari;

**SENTITI** i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

- 1. La proroga della O.S. n. 19/2020 di sospensione del mercato settimanale fino a data da destinarsi;**
- 2. Di consentire, dal 05/05/2020, lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, limitatamente al settore alimentare, con le seguenti modalità:**
  - a.** L'orario previsto per l'attività di vendita è dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
  - b.** Tutti gli utenti, per l'accesso all'area mercatale, devono essere muniti di mascherine e guanti monouso;
  - c.** Gli operatori commerciali del settore alimentare, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Gioia del Colle, dovranno installare il proprio banco, previa comunicazione di presenza da effettuarsi entro le ore 17.00 del 04/05/2020 al Comando di Polizia Locale, non prima delle ore 06.00 e dovranno rilasciare l'area entro le ore 14.00;
  - d.** Tra un banco ed un altro dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio e comunque sarà mantenuta fra un posteggio e l'altro la distanza di 5 (cinque) metri;
  - e.** Il mercato si svolgerà nella parte centrale del parcheggio antistante lo stadio “Martucci”, con accesso agli avventori dal lato sud (nei pressi della fontana) ed uscita lato nord (ingresso stadio);

- f. Gli accessi saranno presidiati da agenti di Polizia locale e volontari di protezione civile, che consentiranno l'ingresso agli utenti in forma contingentata nel rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM 26.04.2020;
- g. Durante la vendita i commercianti, muniti di DPI (guanti, mascherine, ecc.) e mettendo a disposizione gel disinfettante per le mani sia per uso proprio che dei clienti, dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, e che gli avventori rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro;
- h. Gli operatori dovranno predisporre una fascia di rispetto dall'area di esposizione della merce di almeno un metro;
- i. Tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (es. olive, nocciole, ecc.) dovranno utilizzare contenitori muniti di coperchio.

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che tutti gli operatori commerciali, a conclusione delle attività di vendita, dovranno:

- Conferire i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti per l'occasione;
- Lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.

#### **AVVERTE**

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da 400,00 a 3000,00, e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25/03/2020.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale tramite le organizzazioni di categoria, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Navita srl e alla cittadinanza.

La Polizia locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 4/5/2020

**IL SINDACO**

Avv. Giovanni Mastrangelo